

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1532)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MORA, PELLIZZARI, ZAMPIERI, ZUECH, MENEGHETTI, BAMBI, CAMPAGNOLI, RABINO, BERSELLI, FERRARI Giorgio, ZARRO, BRUNI, ZAMBON, MONGIELLO, POTI, MUNDO, IANNI, BINELLI, COCCO, BELLINI, BARZANTI, ANTONELLIS, ZOPPETTI, TOMA, BONCOMPAGNI e PATUELLI

(V. Stampato Camera n. 1906)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste)
della Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 1985*

Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'aceto balsamico tradizionale di Modena è un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o più tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nella provincia di Modena e nei comuni limitrofi della provincia di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.

È consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette « madri ».

L'invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

La lettera f) del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni, nonchè agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena; ».

Art. 3.

Chiunque violi le disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Art. 4.

La produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena sono disciplinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono disciplinate anche le modalità del controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed al relativo disciplinare.